



LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E GLI ALBERGHI DEL COMUNE DI BRUSIO

approvata dalla votazione comunale del 21.05.2000, in base all'art. 26 della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 7 giugno 1998 (LEPA).

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Vigilanza Il Consiglio comunale esercita la vigilanza sull'attività degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2

Esecuzione L'esecuzione della normativa sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Consiglio comunale.

II. PATENTI

Art. 3

Domanda La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con due mesi di anticipo sull'apertura o l'assunzione di un esercizio oppure dello svolgimento di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente;
- b) l'indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione;
- c) l'indicazione esatta di eventuali attività accessorie;
- d) la durata della patente desiderata.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) l'estratto del casellario giudiziale;
- b) la conferma firmata ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LEPA.

Art. 4

Rilascio

Se i presupposti di legge sono adempiti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dello svolgimento della manifestazione.

La patente può essere rilasciata unicamente per la gestione degli esercizi che dispongano di locali idonei. Di regola, sono ritenuti idonei gli esercizi caratterizzati dalle necessarie infrastrutture, attrezzature, servizi igienici ecc., i quali adempiono alle normative vigenti in materia di salute pubblica, di polizia e delle derrate alimentari.

La patente può essere rilasciata solo ad una persona avente l'esercizio dei diritti civili.

Per gli esercizi gestiti da associazioni o, in ogni caso, da persone giuridiche, la patente deve essere rilasciata al direttore responsabile.

Art. 5

Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di intrattenimento dei giovani.

Art. 6

Ordine pubblico
sicurezza

Il titolare della patente è tenuto a gestire l'attività in modo conforme alle normative che reggono la sicurezza e l'ordine pubblico nonché a far rispettare agli avventori dette disposizioni.

Art. 7

Ampliamenti,
spostamenti,
modifica del ge-
nere d'esercizio

Notevoli ampliamenti, lo spostamento di ubicazione degli esercizi, come pure le modifiche del genere d'attività sono soggetti ad una speciale autorizzazione.

Per la domanda è applicabile per analogia l'art. 3 cpv. 1 e 2.

Art. 8

Commercio al
minuto di be-
vande distillate

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile, prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio o dello svolgimento di una manifestazione, tramite il modulo ufficiale, all'Ufficio cantonale per l'economia e il turismo. Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

III. ORARI D'APERTURA

Art. 9

Esercizi pubblici Gli esercizi pubblici sono legittimati a fissare gli orari d'apertura a loro discrezione. Qualora fosse necessario per motivi di quiete notturna, di ordine pubblico o di sicurezza, il Consiglio comunale potrà limitare gli orari d'apertura nei confronti di singoli esercizi.

Art. 10

Manifestazioni Per le manifestazioni quali le feste campestri ecc., gli orari d'apertura saranno fissati caso per caso.

IV. TASSE

Art. 11

Tasse di rilascio Per il rilascio di una patente d'esercizio vengono riscosse le seguenti tasse:

- a) per gli esercizi, da fr. 100.-- a fr. 500.--;
- b) per le manifestazioni, da fr. 50.-- a fr. 300.--;
- c) per gli ampliamenti, spostamenti, modifica del genere di attività, da fr. 50.-- a fr. 300.--.

Nei singoli casi, l'ammontare delle tasse deve essere fissato tenendo conto del dispendio amministrativo nonché dell'interesse economico.

Art. 12

Tasse speciali Per gli ulteriori atti d'ufficio, quali i controlli straordinari di singoli esercizi o di manifestazioni viene riscossa una tassa da fr. 50.-- a fr. 200.--.

V. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI

Art. 13

In generale Le contravvenzioni contro la presente Legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono perseguite in applicazione degli art. 21-23 LEPA.

Art. 14

Rimedi legali

Le decisioni del Consiglio comunale, emanate in applicazione della normativa cantonale o della presente Legge, possono essere impugnate, tramite ricorso scritto, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Disposizioni di attuazione

Il Consiglio comunale è legittimato all'emanazione delle disposizioni di attuazione della presente Legge.

Art. 16

Abrogazione del diritto vigente

Con l'entrata in vigore di questa Legge vengono abrogati il Regolamento comunale sulle osterie del 1 gennaio 1993 come pure tutte le disposizioni in contrasto con la stessa.

Art. 17

Disposizioni transitorie

Le patenti d'esercizio rilasciate a tempo determinato mantengono la propria validità fino all'entrata in vigore di questa Legge, a patto che il titolare conservi inalterati il carattere e le dimensioni dell'attività.
Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa Legge devono essere evase in applicazione del nuovo diritto a condizione che non sia più restrittivo di quello precedente.

Art. 18

Entrata in vigore

Questa Legge entra in vigore il 01.07.2000

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ESERCIZI

PUBBLICI E GLI ALBERGHI DEL COMUNE DI BRUSIO

emanata dal Consiglio Comunale il 27 dicembre 2000
in base all'art. 15 della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi
del Comune di Brusio

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Applicazione L'applicazione della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi e delle relative Disposizioni di attuazione ricade sotto la competenza del Consiglio Comunale.

II. ALLOGGIAMENTO DI CLIENTI

Art. 2

Campo di validità Chi alloggia persone dietro compenso è tenuto a notificarne i nominativi alla Polizia cantonale e a versare la relativa tassa di soggiorno fissata annualmente dal Consiglio comunale.
È considerata alloggio anche la messa a disposizione di un fondo per piazzare temporaneamente una tenda, roulotte o simili sistemazioni.

Art. 3

Eccezioni Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli ospedali, le case per anziani e di cura, le istituzioni stazionarie per i bambini in età prescolastica e scolastica, le istituzioni stazionarie per gli handicappati, le istituzioni per l'aiuto ai tossicodipendenti, nonché ulteriori istituzioni analoghe.

Art. 4

Cedola di notifica La notifica dei pernottamenti deve essere effettuata tramite la cedola ufficiale che il Comune rilascia all'ospite tramite l'oste.

Art. 5

Obbligo d'identificazione Al loro arrivo gli alloggiati stranieri (non svizzeri) devono dichiarare la propria identità esibendo un documento d'identificazione valido (passaporto, documento d'identificazione o altro documento sostitutivo del passaporto).

Art. 6

Coniugi, figli I coniugi devono compilare una sola cedola di notifica.
I figli accompagnati da una persona responsabile della loro educazione possono essere registrati nella cedola di quest'ultima.

Art. 7
Gruppi Per i gruppi di oltre cinque persone al posto della cedola di notifica può essere utilizzata una lista collettiva. La direzione del gruppo deve compilare una cedola di notifica ufficiale sulla quale va indicato il numero dei membri del gruppo.

Art. 8
Obblighi della persona alloggiante La persona che dà alloggio provvede a che la cedola di notifica venga compilata per intero e firmata dalla persona alloggiata.
Per gli alloggiati stranieri i dati devono essere verificati sulla scorta di un documento d'identificazione valido; genere e numero del documento d'identificazione devono essere annotati sulla cedola di notifica

Art. 9
Trasmissione della cedola di notifica La persona che dà alloggio trasmette l'originale della cedola di notifica e della lista collettiva entro 24 ore al servizio di Polizia cantonale localmente competente.

III. LOCALI NOTTURNI

Art. 10
Ammissibilità Nel rispetto del principio costituzionale della libertà di commercio, sul territorio del Comune di Brusio è ammessa la gestione di locali notturni, quali i cabaret, discoteche, ecc. a condizione che gli spettacoli offerti non siano di carattere osceno. In simili locali e nelle strutture annesse è strettamente vietato l'esercizio della prostituzione.

Art. 11
Limite d'età L'accesso ai locali notturni è strettamente vietato ai minori di 18 anni. Il gestore di un locale notturno dovrà quindi vegliare affinché persone minorenni non frequentino il locale, provvedendo, se necessario, ad identificare i giovani sulla cui età possano esistere dei dubbi.

Art. 12
Ordine pubblico sicurezza Il gestore di un locale notturno deve vegliare affinché l'attività sia svolta nel massimo rispetto delle relative disposizioni legali sull'ordine e sulla sicurezza pubblici, specialmente per quanto riguarda il consumo e il commercio di stupefacenti.
In una simile evenienza, il gestore, nella sua qualità di garante, è tenuto a chiedere l'immediato intervento della Polizia.

Art. 13
Infrastrutture La patente per la gestione di un locale notturno è vincolata alla realizzazione delle necessarie strutture previste dalla direttive al riguardo fissate dalle competenti autorità cantonali.
La conformità di tali strutture dovrà essere verificata da una persona incaricata dal Consiglio comunale unitamente ai competenti funzionari dell'Ufficio cantonale di Polizia.

IV. GIORNI DI RIPOSO PUBBLICI

Art. 14

Feste solenni

Sono considerate feste solenni il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la Domenica di Pentecoste, la Festa Federale di Preghiera e il Giorno di Natale.

In occasione delle feste solenni, gli ambienti soggetti alla Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Comune di Brusio devono chiudere entro la mezzanotte del giorno antecedente la festa.

Art. 15

Limitazione dell'attività

Durante i giorni di festa solenne sono vietate le rappresentazioni teatrali, i balli pubblici, come pure ogni ulteriore attività di spettacolo o atta a disturbare la quiete e la dignità della festa o a offendere i sentimenti religiosi altrui.

V. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI / DISPOSIZIONI PENALI

Art. 16

Provvedimenti

In caso di violazione della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Comune di Brusio, delle presenti disposizioni di attuazione, come pure delle normative cantonali in materia, il Consiglio Comunale può pronunciare un ammonimento oppure emanare adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della patente, la confisca di bevande alcoliche e la limitazione degli orari d'apertura.

Qualora la violazione richiedesse un intervento immediato, gli organi di Polizia saranno legittimati ad adottare adeguati provvedimenti d'urgenza, avvisando contemporaneamente il Consiglio Comunale che deciderà la conferma o meno di detti provvedimenti.

Qualora ad un gestore sia stata ripetutamente revocata la patente, il rilascio di una nuova patente potrà essere rifiutato per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall'ultima revoca.

I provvedimenti amministrativi possono essere emanati indipendentemente dall'esito di un procedimento penale.

Art. 17

Disposizioni penali

Le contravvenzioni alla legge cantonale e comunale sugli esercizi pubblici, come pure alle relative disposizioni di attuazione, sono punite dal Consiglio Comunale con una multa fino a 10.000.- franchi, salvo l'applicazione delle disposizioni penali del diritto federale.

Qualora la contravvenzione fosse commessa a scopo di lucro, il Consiglio Comunale non sarà vincolato al tetto massimo della multa di 10.000.- franchi.

Art. 18

Rimedi legali

Le decisioni del Consiglio Comunale, emanate in applicazione delle normative cantonali e comunali, possono essere impugnate, tramite ricorso scritto, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.